



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

VERBALE DI GARA

Gara n. 6808477 – CIG: 71564709DC – Gara per l'affidamento in concessione della gestione del servizio bar – posto di ristoro e dei distributori automatici di bevande e snack preconfezionati all'interno del P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento dell'ASP di Agrigento e concessione dei relativi spazi attrezzati.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 10:30, nei locali dell'U.O.C. Servizio Provveditorato dell'ASP di Agrigento in Viale della Vittoria n. 321 – 92100 Agrigento, è presente la dott.ssa Loredana Di Salvo nella qualità di Dirigente Responsabile dell'UOC Servizio Provveditorato e di RUP della gara in oggetto. Inoltre, sono presenti la dott.ssa Angela Chiarelli, Dirigente Responsabile dell'UOS Economato, che assiste il RUP ed il dott. Vincenzo Ripellino, Collaboratore Amministrativo TPO del medesimo Servizio Provveditorato, quest'ultimo, nella qualità di Segretario Verbalizzante.

L'odierna seduta è convocata in forma pubblica giusta avviso di convocazione prot. n. 61088 del 04.04.2019 (prima convocazione) e prot. n. 66503 del 11.04.2019 di rinvio alla data odierna, notificato a tutti i candidati in gara e pubblicato sul profilo della committente ASP di Agrigento (sezione amministrazione trasparente) <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti>. Quindi, tra gli altri, presenza alla seduta il legale rappresentante della ditta Caffè dei Fiori 2 S.r.l. sig.ra Assunta Maria Infurna (carta identità n. AU 2496534, rilasciata dal Comune di Realmonte il 28.08.2013);

Del che, il RUP,

PREMESSO CHE

- ✓ con deliberazione n. 995 del 29.06.2017 è stata indetta la procedura di gara in oggetto;
- ✓ con la richiamata deliberazione n. 995/2017 sono stati approvati gli atti di gara – lex specialis – per l'affidamento, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio in oggetto;
- ✓ i candidati e corrispondenti plichi/offerta in gara sono stati quelli di seguito indicati:
 1. ditta EUTALIA Sooc. Coop. – prot. n. 0191467 del 24.10.2017 – 08.50;
 2. ditta RTI Turco Michela (Mandatario)/Eroga Vending di Iovino Valerio (Mandante)/Gestione e Servizi di Balli Francesco e Aldo s.n.c. (Mandante) – prot. n. 0199471 del 08.11.2017 – 09.01;
 3. ditta Caffè dei Fiori 2 S.r.l. – prot. n. 0199488 del 08.11.2017 – ore 09.03;
 4. ditta Consorzio Stabile Pulinissa Sicilia – prot. n. 0199521 del 08.11.2017 – 09.25;
 5. RTI C.O.T. Sooc Coop./Bluecoop Sooc. Coop./Eurorappresentanza Vending Srl – prot. n. 0199570 del 08.11.2017 – 09.25;
- ✓ con verbali del 08.11.2017, 14.11.2017, 16.11.2017, 17.11.2017, 21.11.2017 del RUP *pro tempore* dott. Carmelo Pullara e verbale del 15.02.2018 del RUP dott.ssa Loredana Di Salvo è stata esperita la fase di ammissione amministrativa giusta indicazioni di cui al disciplinare di gara, documento quest'ultimo, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto;
- ✓ il procedimento concorsuale istruito come da verbali citati al punto che precede ha determinato le risultanze di seguito indicate e quali ai provvedimenti ex artt. 29 e 76 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prot. n. 208921 del 23.11.2017 e prot. n. 31540 del 20.02.2018:

1. ditta EUTALIA Sooc. Coop., esclusa;
 2. RTI Turco Michela (Mandatario)/Eroga Vending di Iovino Valerio (Mandante)/Gestione e Servizi di Balli Francesco e Aldo s.n.c. (Mandante), ammessa;
 3. ditta Caffè dei Fiori 2 S.r.l., ammessa;
 4. ditta Consorzio Stabile Pulinissa Sicilia, esclusa;
 5. RTI C.O.T. Sooc Coop./Bluecoop Sooc. Coop./Eurorappresentanza Vending Srl, esclusa;
- ✓ con deliberazione del Commissario n. 1111 del 07.06.2018 l'ASP di Agrigento ha formalizzato la nomina della Commissione giudicatrice;
 - ✓ la Commissione giudicatrice è risultata essere costituita dal dott. Giuseppe Lo Scalzo, Direttore dell'U.O.C. Distretto Sanitario di Base di Sciacca, nella qualità di Presidente, dall'arch. Francesco Danile, esperto in materie tecniche, nella qualità di Componente e dall'avv. Francesco Velardi, esperto in materie giuridiche, Componente;
 - ✓ la Commissione ha operato la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte in gara come da verbali del 03.07.2018, 04.07.2018, 05.07.2018, 30.07.2018, 18.09.2018, 09.10.2018 ore 12:00, 09.10.2018 ore 14:30, 30.10.2018, 31.10.2018, 20.11.2018, 06.12.2018, 15.01.2019 e del 31.01.2019;
 - ✓ con il richiamato verbale del 31.01.2019 la Commissione giudicatrice ha proceduto all'attribuzione dei punteggi ottenuti dalle concorrenti in gara per qualità e prezzo e, quindi, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara come di seguito riportata:
 1. concorrente primo in graduatoria ditta Caffè dei Fiori 2 S.r.l. con punteggio complessivo di 91,1667 su 100 (novantunovirgolamilleseicentossessantasette su cento);
 2. concorrente secondo in graduatoria RTI Turco Michela (Mandatario)/Eroga Vending di Iovino Valerio (Mandante)/Gestione e Servizi di Balli Francesco e Aldo s.n.c. (Mandante) con punteggio complessivo di 69,5067 su 100 (sessantanovevirgolacinquemilasessantasette su cento);
 - ✓ l'offerta economica presentata dalla ditta Caffè dei Fiori 2 S.r.l. dichiarata aggiudicataria provvisoria risulta essere pari ad € 188.890,00, oltre IVA, per anno, € 1.511.120,00, oltre IVA, per otto anni;
 - ✓ la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del richiamato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella medesima seduta del 31.01.2019 ha proceduto alla verifica in ordine alla soglia di anomalia dell'offerta rilevando che l'offerta della ditta Caffè dei Fiori 2 S.r.l. presentava i requisiti di cui al citato art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e disponendo, contestualmente, la trasmissione degli atti al RUP per le verifiche di rispettiva competenza;

VISTI

- ✓ l'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ le Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- ✓ gli artt. 97, commi 3 e 4, 83 e 164 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

- ✓ che con nota prot. n. 39702 del 04.03.2019 (notificata a mezzo PEC del 04.03.2019, 11:02) il RUP, nei termini normativamente previsti, ha invitato l'operatore economico risultato primo in graduatoria ed aggiudicatario provvisorio a fornire le necessarie spiegazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 97, comma 4, del richiamato d.lgs. 50/2016 e produrre apposita dichiarazione nelle forme di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii. esplicitando il valore degli oneri della sicurezza compresi nell'offerta presentata;

VISTA



- ✓ la nota/PEC del 11.03.2019, 22:09 – prot. ASP n. 45765 del 12.03.2019 – della ditta Caffè dei Fiori 2 s.r.l. con la quale – entro i termini assegnati – la medesima società ha riscontrato la predetta richiesta di giustificazioni;

RILEVATO

- ✓ che, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:
- la normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
 - il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, conseguentemente, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante (**così, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2010, n. 1414; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801; sez. IV, 4 maggio 2012, n. 2566**);
 - l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
 - La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (**ex multis, Sentenza Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1090**). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per *relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo;
 - la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo/costo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
 - nel caso delle concessioni di servizi, non esistono parametri legislativi per individuare i casi in cui il concedente sia obbligato a svolgere la verifica sull'anomalia dell'offerta proposta in gara. Tale obbligo può essere predicato solo in base ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, a quello della ragionevolezza: *il concedente è obbligato a svolgere la verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di ragionevolezza evidenzia la manifesta inaffidabilità dell'offerta proposta*. La limitazione dell'indagine dell'Amministrazione alla verifica della congruità generale dell'offerta, ex art. 97, comma 6 (e non ai sensi dei commi 2 e 3), è fondata sulla considerazione che, nel caso della concessione, *non è dato ravvisare alcuna media aritmetica di ribassi*

percentuali (comma 2 dell'art. 97), né una combinazione di punteggi relativi alla qualità dell'offerta e al "prezzo" proposto dal concorrente (comma 3) il quale ultimo è altra cosa rispetto al canone di concessione che viene proposto nella gara (...). Non esistono, nel caso di specie, parametri legislativi per individuare i casi in cui il concedente sia obbligato a svolgere la verifica sull'anomalia dell'offerta proposta in gara. L'offerta a rialzo sul canone non può quindi essere esaminata in modo avulso da altri elementi e, soprattutto, non può essere assimilata ad un ribasso nell'ambito della gara d'appalto (TAR Toscana, sez. II, 12 giugno 2017, n. 816)

Ritenuto tutto quanto superiormente esposto ed alla luce delle valutazioni/dichiarazioni rese dalla società Caffè dei Fiori 2 s.r.l. giusta richiamata nota/PEC del 11.03.2019 – 22:09, con particolare riguardo al piano economico finanziario predisposto dalla stessa società ed all'analisi delle voci di bilancio prospettate, l'offerta economica aggiudicata provvisoriamente dalla Commissione giudicatrice può ritenersi congrua ed economicamente sostenibile in persistenti e generali condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Con riguardo, invece, al rilievo in ordine alla mancata specificazione degli oneri di sicurezza aziendale con dichiarazione in offerta economica che il prezzo è complessivo ed onnicomprensivo degli stessi oneri rileva che:

- a) con la richiamata nota prot. n. 39702 del 04.03.2019 la ditta Caffè dei Fiori 2 s.r.l. è stata invitata a produrre apposita dichiarazione nelle forme di cui al DPR 445/2000 esplicitando il valore degli oneri compresi nell'offerta presentata ed aggiudicata provvisoriamente;
- b) con la più volte richiamata nota/PEC del 11.03.2019, 22:09 – prot. ASP n. 45765 del 12.03.2019 – la ditta Caffè dei Fiori 2 s.r.l. ha riscontrato la richiesta di cui al punto che precede presentando una dichiarazione che *"in riferimento alla gara ... CIG n. 7164709DC ... specifica ... che gli oneri per la sicurezza ammontano ad € 1.500,00, annue)*;
- c) che, conseguentemente, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e del consolidato pronunciamento giurisprudenziale in materia di soccorso istruttorio nelle gare ex art. 83, comma 9, del codice degli appalti pubblici, *"... l'Amministrazione è tenuta ad applicare il soccorso istruttorio, previa verifica della natura formale dell'integrazione. Il soccorso istruttorio è infatti considerato esperibile solo se il concorrente abbia indicato un prezzo comprensivo degli oneri della sicurezza senza tuttavia chiarirne l'importo, perché in tale caso la successiva esplicitazione degli oneri si traduce in una specificazione formale di una voce, già prevista nell'offerta, ma non indicata separatamente ..."* (ANAC: Parere di Precontenzioso n. 2 del 11/01/2017; Parere di Precontenzioso n. 226 del 01/03/201739; Parere di Precontenzioso n. 423 del 12/04/2017; Parere di Precontenzioso n. 1081 del 25/10/2017 - (ex multis, Cons. di Stato, Adunanze Plenarie n. 19 e n. 20 del 2016; TAR Sicilia – Catania, sez. III, 12/12/2016, n. 3217; TAR Lombardia – Brescia, sez. II, 14/07/2017, n. 912).

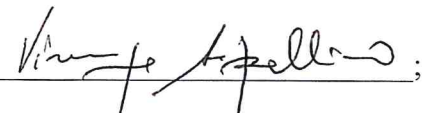
Pertanto, tutto ciò premesso e ritenuto, il Responsabile del Procedimento:

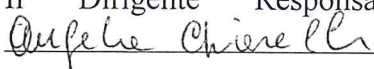
- a) dichiara di ritenere le giustificazioni prodotte dalla ditta Caffè dei Fiori 2 s.r.l. sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta e di puntuale riscontro rispetto all'esplicitazione del valore degli oneri aziendali per la sicurezza come da richiesta in epigrafe e di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) conferma la proposta di aggiudicazione provvisoria della ditta Caffè dei Fiori 2 s.r.l.;
- c) comunica che l'aggiudicazione definitiva avverrà con deliberazione della Stazione Appaltante Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
- d) da atto che è in corso l'istruttoria del procedimento amministrativo volto alla verifica dei requisiti dell'operatore economico dichiarato aggiudicatario provvisorio;
- e) comunica che per il presente verbale e per gli atti conseguenti è disposta, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del richiamato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la pubblicazione sul sito istituzionale

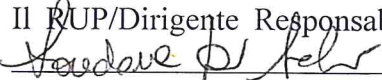


dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – www.aspag.it, sezione amministrazione trasparente/bandi e gare <http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti>.

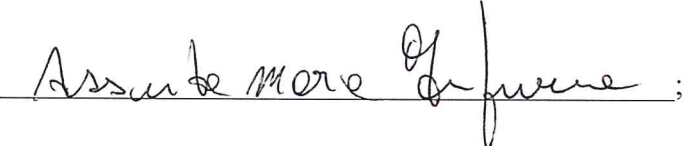
Alle ore 11:45 il RUP dichiara di chiudere la seduta ed il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante, dott. Vincenzo Ripellino ;

Il Dirigente Responsabile dell'UOS Economato, dott.ssa Angela Chiarelli ;

Il RUP/Dirigente Responsabile dell'UOC Servizio Provveditorato, dott.ssa Loredana Di Salvo ;

Per le ditte concorrenti:

1. Sig.ra Assunta Maria Infurna ;

